



“Schema di Regolamento per la eliminazione delle barriere architettoniche”

Titolo I

GENERALITÀ

ART. 1 – DEFINIZIONI

Accessibilità - La possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio, di entrarvi, di fruire di tutti gli spazi e attrezzature e di accedere alle singole unità immobiliari e ambientali, in condizioni di sicurezza e autonomia.

Accessibilità condizionata - La possibilità, con aiuto, di raggiungere l'edificio, di entrarvi agevolmente, di fruire di spazi e attrezzature e di accedere alle singole unità immobiliari e ambientali.

Adattabilità - La possibilità tecnico-economica di modificare nel tempo lo spazio costruito, allo scopo di renderlo accessibile e fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Adeguamento - L'insieme degli interventi necessari a rendere gli spazi costruiti conformi ai requisiti delle presenti norme o al progetto di adattabilità.

Autonomia - La possibilità, per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di utilizzare, anche con l'ausilio di appositi apprestamenti ambientali e strumentali, le residue capacità funzionali, fisiche e sensoriali per la fruizione degli spazi, degli apparecchi e degli accessori ivi contenuti.

Barriere architettoniche:

- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti di edifici, di spazi attrezzati e spazi a verde;
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Contrasto di luminanza - Indicatore, per la segnaletica visiva, che garantisce il controllo della percezione delle diverse tonalità anche in caso di scarsa illuminazione;

Edificio - Una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.

Fruibilità - La possibilità di utilizzare gli spazi aperti e/o costruiti, i servizi informativi ed i mezzi di trasporto.

Livello - Qualsiasi piano calpestabile, interrato o no, adibito a qualunque uso.

Mappa a rilievo - Rappresentazione grafica di un luogo, percepibile al tatto, corredata da una legenda a lettura facilitata.

Marcagrado - Fascia di materiale ad elevato contrasto di luminanza rispetto alla pedata posto in corrispondenza del bordo esterno della pedata;

Nucleo di servizi - E' l'insieme di uno o più servizi igienici distinti per tipo di fruizione (es.: riservato al pubblico, ai dipendenti e con eventuale suddivisione per sesso) da realizzare in ogni unità ambientale.

Orientamento - Possibilità di percepire la struttura dei luoghi, di mantenere la direzione di marcia e di individuare elementi di interesse sensoriale (tattili o acustici) lungo i percorsi;

Parti comuni - Le unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari.

PEBA - Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche previsto nell' art. 32 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41.

PISU - Piano integrato per lo Spazio urbano previsto dall'art. 24 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Scritta a lettura facilitata - Scritta realizzata sia in braille che in normali lettere alfabetiche a rilievo e contrastate rispetto allo sfondo.

Sistema di orientamento - Si intendono tutte quelle soluzioni di carattere grafico, tattile e acustico adottate singolarmente o integrate fra loro, che facilitano la percezione dei luoghi e l'orientamento, in particolare delle persone non vedenti, ipovedenti o audiolesi.

Spazi di relazione - I locali di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

Spazio esterno - L'insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare quelli interposti tra l'ingresso dell'edificio o degli edifici e la viabilità pubblica o di uso pubblico.

Unità ambientale - Uno spazio elementare e definito, idoneo a consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro.

Unità immobiliare - Una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibili di autonomo godimento.

Visitabilità - L'accessibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1 Le presenti norme, per il rilascio del permesso a costruire, denuncia inizio attività (DIA), ivi comprese la presentazione di asseverazioni, si applicano:

- a) a tutti gli edifici, spazi pubblici e privati, permanenti o temporanei, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione;
- b) a tutti gli edifici, spazi pubblici e privati, permanenti o temporanei, sottoposti a interventi edilizi suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso; quanto detto anche se preesistenti alla entrata in vigore delle presenti norme;
- c) a tutti gli edifici, spazi pubblici e privati, in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione d'uso e/o attività, se finalizzate all'uso pubblico;

- d) agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono comunque essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle presenti norme;
- e) alle strutture e aree attrezzate aperte al pubblico, anche a carattere temporaneo o comunque provvisorio, su proprietà privata, che preveda il passaggio o la permanenza di persone;
- f) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici e delle strutture di cui ai punti precedenti;
- g) agli ambienti esterni naturali (parchi, oasi, aree di riequilibrio, giardini, parchi archeologici, ecc...), privati aperti al pubblico o pubblici;
- h) ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo Titolo VI;

In sede di definizione di norme tecniche concernenti specifici settori, quali: sicurezza, contenimento consumi energetici, tutela ambientale, adeguamenti impiantistici (elettrici, idraulici, ecc...), devono essere rispettati i principi e gli obiettivi delle presenti disposizioni.

ART. 3 – ASPETTI AMMINISTRATIVI

3.1. Non possono essere approvati i progetti, da parte dello Stato e di altri Enti pubblici, per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle presenti norme. In caso contrario, i relativi atti amministrativi sono nulli. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri Enti Pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle presenti norme.

3.2. I Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) di cui all'Art. 32, Comma 21, della Legge n.°41 del 1986 e i Piani Integrativi per lo Spazio Urbano (PISU) di cui all'art. 24, comma 9, della Legge n. 104 del 1992 devono essere aggiornati con il rinnovarsi degli strumenti di programmazione degli enti locali.

3.3. I Comuni destinano una quota annuale non inferiore al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e costi di costruzione ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche per le opere, edifici, spazi urbani, ed impianti esistenti di loro competenza, in esecuzione dei piani previsti al punto 3.2. Il computo della quota deve essere effettuato anche nella circostanza in cui si addivenga ad un rapporto convenzionale tra l'Amministrazione comunale e l'intestatario della concessione per l'affidamento al titolare medesimo di intervento diretto nella realizzazione di opere di urbanizzazione. Un'ulteriore quota degli oneri di urbanizzazione può essere accantonata per l'elaborazione del PEBA, per interventi di sensibilizzazione dei cittadini e per iniziative corsuali di formazione.

3.4 La quota del 10% di cui al punto 3.3. non può essere utilizzata per l'adeguamento di opere realizzate dopo il 22/7/78 (data di promulgazione del DPR-384/78, poi sostituito dal DPR 503/96) in quanto opere che avrebbero dovuto essere già conformi.

3.5 Ai fini dell'attuazione delle presenti norme, i Comuni, previa pubblicizzazione ufficiale, inseriscono nella commissione edilizia, ovvero nella conferenza dei servizi, un esperto in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

ART. 4 - CONTRASSEGNI

4.1. Gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di "accessibilità" di cui alle **fig. 1.**

Laddove vi sia un accesso dedicato, esso deve essere segnalato anche in quello principale.

4.2. Nei luoghi dove l'accessibilità è limitata ma comunque possibile con l'aiuto di un accompagnatore deve comparire in posizione ben visibile il simbolo di accessibilità condizionata di cui alle **fig 2.**

4.3. Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici pubblici ovvero apparecchiature quali ascensori e telefoni che assicurano servizi di comunicazione per sordi devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo internazionale di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui alla **fig. 3.**

Titolo II

CRITERI DI PROGETTAZIONE

ART. 5 - CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE.

Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi pubblici devono essere scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.

5.1.L'accessibilità, salvo le deroghe previste nel successivo punto 5-2, deve essere garantita per quanto riguarda.:

a) gli spazi esterni: il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali. Gli eventuali accessi o percorsi di accesso alternativi ai principali e fruibili da persone con ridotta o impedita capacità motoria, vanno adeguatamente segnalati;

b) le parti comuni degli edifici residenziali;

c) almeno il 5% degli alloggi e relative pertinenze previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata con un minimo di una unità immobiliare per ogni intervento;

d) gli edifici sedi di luoghi di lavoro. L'accessibilità è soddisfatta se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici previsto. Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza;

e) le strutture destinate ad attività sociali come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive. In particolare nelle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e le altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola deve essere assicurata la completa utilizzazione, anche da parte di studenti disabili, di tutte le funzioni ivi svolte. L'arredamento, gli ausili, i sussidi didattici e le attrezzature devono assicurare lo svolgimento delle attività didattiche rispetto alle necessità soggettive dello studente.

f) i locali sedi di attività commerciali. L'accessibilità è soddisfatta se sono fruibili gli spazi aperti al pubblico. Per attività commerciali la cui superficie aperta al pubblico sia inferiore a mq 100, non è necessaria la fruibilità del servizio igienico.

5.2. La deroga all'installazione di meccanismi (ascensore, piattaforma elevatrice, servoscala, etc.) per l'accesso ai diversi piani, purché sia prevista progettualmente ed assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo, è consentita nei seguenti casi:

- a) negli edifici residenziali privati fino a 3 livelli, compresi gli eventuali piani seminterrati, interrati o porticati, anche non serviti dal medesimo vano scala, nonché gli spazi ed accessori anche non pertinenziali;
- b) negli edifici sedi di attività produttive, commerciali e direzionali fino a due livelli purché la superficie utile di pavimentazione del secondo livello non superi il 20% della superficie utile dell'unità immobiliare, (qualunque sia la sua destinazione) e con un massimo di 100 mq. Le attività di relazione dell'azienda devono essere accessibili.

5.3. Ogni unità immobiliare residenziale deve essere visitabile: deve cioè essere possibile accedere al soggiorno o alla camera da pranzo, ad un servizio igienico ed ai relativi percorsi di collegamento per detti locali.

5.4. Ogni unità immobiliare, qualunque sia la destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l'accessibilità, fatte salve le deroghe consentite dalle presenti norme.

ART. 6 - RACCORDI CON LA NORMATIVA ANTINCENDIO

6.1. Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o la visitabilità deve comunque prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

6.2. A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in "compartimenti antincendio" piuttosto che l'individuazione di "sistemi di via d'uscita" costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

6.3. La suddivisione in compartimenti, che costituiscono "luogo sicuro statico", così come definito dalla normativa vigente, deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco, senza ingombri (porte aperte, arredi, ecc..), facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi. Per consentire l'esodo autonomo e sicuro ai disabili visivi in caso di emergenza, deve essere installata la necessaria segnaletica sul piano di calpestio, corredata dalle mappe a rilievo e dai cartelli a lettura facilitata.

6.4. E' necessario osservare anche quanto previsto nella Circolare Ministero dell'Interno n. 4, 1 marzo 2002, "Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove sono presenti persone disabili".

ART. 7 - CRITERI DI PROGETTAZIONE PER L'ACCESSIBILITÀ.

7.1 Generalità

Nel presente articolo sono illustrate le caratteristiche prestazionali relative alle unità immobiliari, agli spazi esterni e alla segnaletica, mentre le specifiche funzionali e dimensionali trovano riscontro nell'art. 11.

7.2. Unità ambientali e loro componenti

7.2.1. Accessi (porte)

Per agevolare l'accesso alle costruzioni edilizie è necessario prevedere spazi, varchi e/o porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.

Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari.

Occorre dimensionare gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura delle porte.

Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo. Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili con accorgimenti per la sicurezza e la percezione delle stesse. I dispositivi di apertura e chiusura delle porte devono essere facilmente individuabili e manovrabili. Le porte girevoli devono avere un'ampiezza tale da consentire il passaggio di una sedia a ruote e deve essere possibile il loro ritorno automatico ritardato; in mancanza vi deve essere una ulteriore porta con le caratteristiche indicate nei commi precedenti.

Negli edifici pubblici le porte, o, in alternativa, le mostre delle stesse debbono avere un contrasto di luminanza adeguato rispetto alla parete. Adeguato contrasto deve essere previsto anche per la maniglia rispetto alla porta.

(Per le specifiche vedi 11.2.1)

7.2.2. Pavimenti

Gli elementi costituenti la pavimentazione devono essere complanari e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdruciolevoli.

Eventuali differenze di livello devono essere raccordate con pendenza tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote ed essere segnalate con adeguati contrasti di luminanza.

Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi, mediante una differenziazione del materiale, del colore, della luminosità e delle pavimentazioni con segnalazioni tattili percepibili al calpestio e alla percussione.

Le superfici calpestabili non devono essere fonte di riflessione o rifrazione della luce che possono essere causa di disorientamento, cattiva percezione spaziale o disagio nella deambulazione.

I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno, ecc.; gli zerbini devono essere del tipo rasato e incassati e le guide solidamente ancorate. Gli elementi di battuta o i binari di scorrimento delle porte non devono sporgere dal pavimento se non opportunamente raccordati.

(Per le specifiche vedi 11.2.2)

7.2.3. Infissi esterni

I serramenti e gli elementi oscuranti devono essere facilmente utilizzabili.

I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili.

Le finestre, le porte-finestre e i parapetti devono consentire la visuale verso l'esterno anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.

(Per le specifiche vedi 11.2.3)

7.2.4. Arredi fissi

La disposizione degli arredi fissi nell'unità ambientale deve essere tale da consentire il transito della persona disabile e l'agevole utilizzabilità di tutte le attrezzature in essa contenute.

Le cassette per la posta devono essere ubicate ad una altezza tale da permettere un uso agevole.

Gli arredi fissi non devono costituire ostacolo, impedimento o pericolo per lo svolgimento di attività.

In particolare:

a) i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico devono essere predisposti in modo che almeno una parte di essi sia utilizzabile da persone con disabilità, permettendole di espletare tutti i servizi;

b) nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta, tornelli, ecc., occorre che questi siano dimensionati e manovrabili in modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote;

c) eventuali sistemi di apertura e chiusura temporizzati, devono essere regolati in modo che vi sia il tempo sufficiente al passaggio di persone con difficoltà di deambulazione;

d) ove necessario deve essere predisposto un idoneo spazio d'attesa per lo stazionamento di persone in carrozzina;

e) negli edifici pubblici o aperti al pubblico il punto informativo deve essere posizionato in prossimità dell'ingresso principale.

(Per le specifiche vedi 11.2.4)

7.2.5 Terminali degli impianti

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché i campanelli, pulsanti di comando, citofoni e video citofoni, devono essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un uso autonomo ed agevole; devono, inoltre, essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità o luminosità ed essere protetti dal danneggiamento per urto. (Per le specifiche vedi 11.2.5)

7.2.6 Servizi igienici

Nei servizi igienici deve essere garantito l'utilizzo agevole ed autonomo dello spazio interno, degli apparecchi sanitari e degli accessori complementari. Deve essere garantito in particolare:

- a) - lo spazio necessario per l'accostamento di una persona su sedia a ruote: - frontale e laterale su entrambi i lati al wc, al bidet;- frontale al lavabo;- almeno uno laterale per la doccia;
- b) - la dotazione di opportuni corrimano, di un campanello a cordino posto in prossimità della tazza wc e della vasca, di un segnale visivo e acustico di emergenza, e, nei locali pubblici, all'esterno in prossimità della porta, di una segnaletica tattile, in rilievo, del posizionamento interno degli apparecchi sanitari, di un raccoglitore di sacchetti sigillabili igienici per soggetti incontinenti e, possibilmente, di un lettino chiudibile;
- c) – gli accessori complementari devono essere posti ad un'altezza tale da consentire la presa da parte di persone su sedia a ruote.

Negli edifici pubblici o aperti al pubblico i rubinetti devono essere a leva o a cellula fotoelettrica. Ove sia prevista l'erogazione dell'acqua calda la temperatura di quest'ultima deve essere regolabile mediante miscelatore termostatico. Le porte dei servizi igienici devono essere scorrevoli o apribili verso l'esterno. Nel caso dell'uso di porte scorrevoli deve essere garantita la prensilità delle maniglie e l'utilizzo del sistema di chiusura. Negli edifici pubblici aperti al pubblico almeno un locale igienico per ogni nucleo di servizi deve essere accessibile, e comunque fruibile. L'accesso deve essere distinto e autonomo rispetto al locale destinato agli altri servizi igienici. (Per le specifiche vedi 11.2.6)

7.2.7 Cucine

Le chiavi di arresto, gli apparecchi ed i punti di erogazione, devono essere, per tipo e posizione, tali da permetterne un uso agevole e autonomo.

(Per le specifiche vedi 11.2.7)

7.2.8 Balconi e terrazze

La soglia interposta tra balcone o terrazza, se non complanare con l'ambiente interno, deve consentirne l'accesso. I parapetti devono consentire la visuale anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno. (Per le specifiche vedi 11.2.8).

7.2.9 Percorsi orizzontali

Corridoi e passaggi devono presentare andamento quanto più possibile continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate. I corridoi non devono presentare variazioni di livello; in caso contrario queste devono essere superate mediante rampe. La larghezza del corridoio e del passaggio deve essere tale da garantire il facile accesso alle unità ambientali da esso servite.

La larghezza, inoltre, deve essere tale da consentire l'inversione di direzione ad una persona su sedia a ruote, in punti non eccessivamente distanti tra loro.

Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale (quale scala, rampa, ascensore, elevatore, servoscala, ecc.) deve prevedere una piattaforma di distribuzione come vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo tramite percorsi orizzontali. Tale piattaforma di distribuzione deve essere disposta in modo da evitare la possibilità di imboccare incidentalmente percorsi in discesa come scale e rampe. (Per le specifiche vedi 11.2.9).

7.2.10 Scale

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata.

Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondità.

I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare, con un profilo continuo a spigoli arrotondati e di marcagradino. Le scale devono essere dotate di parapetto, atto a costituire difesa verso il vuoto, e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prensilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente. Le scale delle parti comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti:

- a) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale;
- b) la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario si deve interporre un pianerottolo di riposo;
- c) i corrimano devono essere installati su entrambi i lati e facilmente percepibili anche dai non vedenti. Nel caso di ampie scale deve essere aggiunto un corrimano centrale.
- d) In caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata;
- e) è preferibile una illuminazione laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo;
- f) Le estremità delle rampe di scale devono essere facilmente percepibili. (Per le specifiche vedi 11.2.10)

7.2.11 Rampe

Valgono in generale per le rampe accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale. Si devono interporre pianerottoli orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe. (Per le specifiche vedi 11.2.11)

7.2.12 Ascensori

L'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l'uso da parte di una persona su sedia a ruote con l'eventuale accompagnatore. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l'accesso alla sedia a ruote. In caso di cabina con doppia porta, queste devono essere frontali o, se una di esse è laterale, la dimensione della cabina deve consentire una facile rotazione della sedia a ruote.

Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole mobili) per l'arresto e l'inversione del movimento di chiusura in caso di ostruzione del vano porta.

I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole e comodo accesso alla persona con problemi di deambulazione. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La pulsantiera di comando interna ed esterna deve avere il comando più alto ad un'altezza adeguata alla persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti. Nell'interno della cabina devono essere posti un citofono, un campanello d'allarme, un segnale luminoso ed uno vocale, una luce di emergenza ed almeno un corrimano. Il piano di

fermata, anteriormente alla porta della cabina, deve avere una profondità tale da contenere una sedia a ruote e l'eventuale accompagnatore, e consentirne le manovre necessarie all'accesso. In particolare la porta dell'ascensore non deve trovarsi di fronte e allineata a una rampa in discesa. Deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento della cabina con quello del pianerottolo. Deve essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme. (Per le specifiche vedi 11.2.12)

7.2.13 Piattaforme elevatrici e servoscala

- Piattaforme elevatrici

Lo spazio antistante la piattaforma elevatrice, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità tale da consentire l'accesso o l'uscita da parte di persona su sedia a ruote.

- Servoscala

I servoscala, che per la loro natura possono creare problemi sulla sicurezza e un utilizzo non autonomo, sono consentiti solo in deroga all'impossibilità tecnica, dimostrata, di installare elevatori o ascensori. I servoscala devono garantire l'accesso e lo stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote. I comandi devono essere di agevole manovrabilità e di immediata leggibilità. (Per le specifiche vedi 11.2.13)

7.2.14 Autorimesse e posti auto.

Ogni piano dell'autorimessa deve essere collegato con l'esterno mediante apparecchi di risalita.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture al servizio delle persone disabili deve avere dimensioni tali da consentire anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento; detto spazio deve essere evidenziato con appositi segnali orizzontali e verticali e deve essere preferibilmente ubicato in prossimità delle vie d'uscita. (Per le specifiche vedi 11.2.14)

7.3 – Spazi esterni.

7.3.1 Arredo urbano

I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a fruizione pedonale devono prevedere una percorribilità accessibile generalizzata in grado di consentire l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale e, ove necessario, l'utilizzo di impianti di sollevamento.

Tali progetti devono assicurare una buona possibilità di orientarsi tramite punti di riferimento riconoscibili e discriminabili tra loro.

Gli elementi di arredo nonché le strutture, anche commerciali, con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili e fruibili.

Negli spazi attrezzati di aggregazione, a fianco di posti a sedere quali panchine o altro va prevista una piazzola di dimensione sufficiente per lo stazionamento di una carrozzina.

Le panchine devono consentire un facile rialzarsi dalla posizione seduta.

Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente visibili.

Gli elementi di cui sopra, nonché le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica, di semafori, di dissuasori del traffico, oltre alle alberature, devono essere ubicate in modo regolare o comunque prevedibile. Per la sicurezza passiva, la pavimentazione attorno al sostegno, all'albero, ecc.. va differenziata affinché sia possibile, soprattutto per i ciechi e gli ipovedenti prevenire l'ostacolo.

I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere sempre dotati di almeno una unità accessibile.

Le transenne, gli elementi dissuasori del traffico, i ponteggi, le segnalazioni di lavori che vanno ad insistere su aree o percorsi pedonali devono essere chiaramente visibili anche di notte, offrire sicuro messaggio di deviazione e prevedere opportune presenze di materiali alla base in modo da essere percepite con il bastone.

(Per le specifiche vedi 11.3.1.)

7.3.2 Marciapiedi

I marciapiedi, rialzati rispetto alla sede stradale, costituenti percorsi pedonali, debbono essere accessibili mediante almeno due rampe con fondo antisdrucchiolevole di pendenza contenuta in modo da consentire l'autonomo passaggio di una persona su sedia a ruote. La rampa non deve essere posta negli angoli dei marciapiedi. Nei marciapiedi a raso e costituenti percorsi pedonali devono essere adeguatamente segnalati i confini di pertinenza con una differenziazione tattile, acustica e cromatica del materiale o con elementi verticali d'arredo. Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche a persone con minorazioni visive tramite variazioni cromatiche ad elevato contrasto tonale, nonché con pavimentazioni realizzate in materiali con differenziazioni ben percepibili al calpestio e alla percussione. Lungo i marciapiedi devono essere segnalati con mezzi comunicativi diversificati i luoghi di sosta per il riposo, per l'attesa (bus, tram, taxi, ecc.) e per l'ingresso ad edifici di pubblico interesse, i punti attrezzati per l'attraversamento e i pali semaforici.

(Per le specifiche vedi 11.3.2)

7.3.3 Attraversamenti pedonali

Gli attraversamenti pedonali devono avere le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali e devono coincidere alle due estremità con le rampe di accesso al marciapiede a meno che si tratti di attraversamenti a raso. In ogni caso all'inizio dell'attraversamento, all'inizio e alla fine di eventuali aree di sosta intermedie e al termine dell'attraversamento devono essere previste idonee segnalazioni anche tattili e con contrasto di luminanza. Il fondo stradale, in prossimità dell'attraversamento pedonale, deve essere differenziato mediante rugosità sul manto stradale al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità. In corrispondenza della mezzera degli attraversamenti zebrati è opportuno prevedere sulla carreggiata e, in continuità con essa sul marciapiede, una "linea-guida" a rilievo per facilitare l'attraversamento della strada ai non vedenti. La linea-guida è obbligatoria per attraversamenti di strade larghe più di 8 metri e in caso di attraversamenti non ortogonali ad almeno uno dei marciapiedi. In strade a grande traffico o comunque con più di due corsie per senso di marcia, si devono predisporre spazi a raso protetti da piattaforme salvagente lungo il percorso delle strisce zebrate, con una profondità di almeno 150 cm. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici, e/o tattili-vibratori, che segnalano il tempo di via libera anche alla persona non

vedente e devono garantire il tempo necessario all'attraversamento anche alle persone con impedita o ridotta capacità di deambulazione.

(Per le specifiche vedi 11.3.2.)

7.3.4 Pavimentazione

La pavimentazione delle aree e dei percorsi pedonali deve essere in materiale antisdrucciolevole atto a consentire la percezione di segnalazioni tattili per ipovedenti e non vedenti. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere adeguatamente raccordate in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona con disabilità. Nel caso di aree e percorsi di carattere storico-artistico-archeologico, qualora la pavimentazione sia di materiale o forma che ostacoli gravemente il passaggio di persone con impedita o ridotta capacità di deambulazione o visiva, la pavimentazione stessa deve essere affiancata da altra idonea a tale passaggio, senza alterarne il valore. I grigliati inseriti nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno e simili. Gli incroci di strade realizzati con il sistema della rotatoria devono essere dotati su ciascuno dei bracci stradali di un attraversamento con semaforo attivabile a richiesta e con segnalatore acustico, posto a non più di 30 metri dalla rotatoria. (Per le specifiche vedi 11.3.3)

7.3.5 Parcheggi

I parcheggi debbono essere accessibili. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. I posti riservati alle persone con disabilità debbono essere ubicati in vicinanza degli ingressi. (Per le specifiche vedi 11.3.4)

7.4 Segnaletica

Nelle unità immobiliari pubbliche o aperte al pubblico e negli spazi esterni accessibili devono essere installati, in posizioni tali da essere agevolmente percepibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e forniscano un'adeguata informazione sull'eventuale esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone con impedita o ridotte capacità di deambulazioni e sensoriali; i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità. I numeri civici, le targhe della toponomastica stradale e i contrassegni di altro tipo devono essere facilmente leggibili e preferibilmente ripetuti con caratteri a rilievo ad una altezza non superiore a cm 140 dal livello stradale. I caratteri alfanumerici della segnaletica devono avere grandezza e contrasto tonale tale da renderne possibile la lettura anche da persone ipovedenti.

7.5. Accessibilità condizionata

7.5.1. Ogni edificio pubblico o aperto al pubblico non accessibile deve essere dotato, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza, attivo per tutta l'orario di apertura del servizio al pubblico, tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.

7.5.2 La soluzione è ritenuta provvisoria e non definitiva ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Qualora non sia possibile perseguire l'abbattimento delle barriere architettoniche e quindi conseguire l'obiettivo dell'accessibilità dell'edificio, l'Amministrazione Pubblica si dovrà attivare per rendere fruibile il servizio o i servizi, ricollocandoli in luoghi più idonei o usufruibili attraverso adeguate tecnologie di rete.

7.5.3 Per attivare il sistema di chiamata deve essere posto in prossimità dell'ingresso, e in posizione accessibile e autonomamente raggiungibile, un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità condizionata di cui alla fig. 2.

ART. 8 - CRITERI DI PROGETTAZIONE PER LA VISITABILITÀ.

8.1 Residenza

8.1.1 Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui al punto 5.3., deve essere consentita l'accessibilità alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento.

8.2 Spazi aperti al pubblico destinati a riunioni e/o spettacoli e ristorazione.

8.2.1 Spazi aperti al pubblico destinati a riunioni e/o spettacoli.

Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una zona deve essere accessibile. In particolare :a) si devono prevedere spazi di stazionamento per persone su sedia a ruote in numero pari ad almeno due posti per ogni 400 o frazione di 400, con un minimo di due tali da garantirne la manovra;b) si devono collocare gli spazi in modo distribuito e diffuso in maniera da garantire una idonea visione. Il posto contiguo a tale spazio deve essere riservato all'eventuale accompagnatore;c) si deve consentire l'accessibilità ad almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi e, ove previsti, al palco, al palcoscenico e ad almeno un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.

8.2.2. Sale per la ristorazione.

Nelle sale per la ristorazione, almeno una zona deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria e deve inoltre essere dotata di almeno uno spazio libero per persone su sedia a ruote. Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote. Deve essere garantita la fruibilità dei tavoli alle persone su sedia a ruote compreso il posizionamento e lo stazionamento. Deve essere garantita l'accessibilità e la fruibilità di almeno un servizio igienico.

8.3. Strutture ricettive

Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con disabilità. Tali stanze devono essere dotate di segnalazione e di comunicazione sonora, tattile e visiva. Le strutture ricettive dovranno essere dotate di sistemi comunicativi diversificati che esplicitino le funzioni presenti, i percorsi per raggiungerle, le vie d'esodo e uscite di sicurezza, i luoghi sicuri statici, i numeri di stanza. Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due ogni 40 o frazione di 40. L'ubicazione delle stanze accessibili deve essere nelle vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di una via di esodo accessibile. Le stanze riservate ai disabili devono avere il servizio igienico accessibile in camera e fruibile. Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo di due unità.

8.4 Luoghi per il culto

I luoghi per il culto devono avere la sala destinata alle funzioni religiose accessibile.

8.5 Altri luoghi aperti al pubblico.

Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita l'accessibilità agli spazi di relazione. Tali luoghi devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile per ogni nucleo di servizi.

Art. 9 – CRITERI DI PROGETTAZIONE PER LA ADATTABILITA'

9.1. Interventi di nuova edificazione

Gli edifici di nuova edificazione e gli spazi di pertinenza si considerano adattabili quando, tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano né la struttura portante, né la rete degli impianti, possono essere resi idonei alle necessità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme relative alla accessibilità. La progettazione deve garantire l'obiettivo di cui al precedente comma con una particolare considerazione sia del posizionamento e dimensionamento dei servizi ed ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle porte sia della futura eventuale dotazione dei sistemi di sollevamento.

9.2. Altri interventi edilizi

Negli interventi di ristrutturazione o di variazione d'uso di edifici privati si deve garantire il soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli descritti per la nuova edificazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali per i quali in concerto con le autorità competenti si adotteranno comunque sistemi di accessibilità a tutela del diritto all'autonomia di tutti.

Titolo III

Cogenza delle prescrizioni

Art. 10 – Cogenza delle prescrizioni

10.1. Le specificazioni contenute nell' Art. 11 (Specifiche funzionali e dimensionali) hanno valore prescrittivo; tuttavia in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purché rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione accessibile e fruibile, e a quanto definito al Titolo I. In questo caso, la dichiarazione di cui all'Art. 1 comma 4 della Legge 13/89 deve essere accompagnata da una relazione, corredata dai grafici necessari, con la quale viene illustrata l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.

10.2. La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dalle presenti norme, e/o l'idoneità delle eventuali soluzioni alternative adottate rispetto alle specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono certificate dal progettista ai sensi delle vigenti norme. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia e l'accettazione delle asseverazioni sono subordinati alle verifiche di conformità compiute dall'Ufficio tecnico o dal tecnico competente incaricato dal Comune ad

adottare tali atti. L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.

10.3. Le presenti prescrizioni sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

10.4. Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'Art. 1 comma 3 della Legge 13/89, sono ammesse deroghe alle presenti norme in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. Le suddette deroghe sono concesse dal Responsabile del procedimento in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'Ufficio tecnico o del tecnico incaricato dal Comune per l'istruttoria dei progetti.

Titolo IV

Specifiche e soluzioni tecniche

Art. 11 - Specifiche funzionali e dimensionali.

11.1. Generalità

11.1.1. MODALITÀ DI MISURA

Altezza parapetto : distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita l'affaccio (copertina, traversa inferiore infisso, eventuale corrimano o ringhiera) al piano di calpestio.

Altezza corrimano : distanza misurata in verticale dal lembo superiore dei corrimano al piano di calpestio.

Altezza parapetto o corrimano scale : distanza dal lembo superiore del parapetto o corrimano al piano di calpestio di un qualunque gradino, misurata in verticale in corrispondenza della parte anteriore del gradino stesso.

Lunghezza di una rampa : distanza misurata in orizzontale, tra due zone in piano raccordate dalla rampa.

Luce netta porta o porta-finestra : larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90° se incernierata (larghezza utile di passaggio).

Altezza maniglia : distanza misurata in verticale dall'asse di rotazione della maniglia, al piano di calpestio.

Altezza serratura : distanza misurata in verticale dal foro di inserimento della chiave al piano di calpestio.

Altezze apparecchi di comando, interruttori, prese, pulsanti : distanza misurata in verticale dall'asse del dispositivo di comando al piano di calpestio.

Altezza citofono o telefono : distanza misurata in verticale dall'asse dell'elemento microfonico, ovvero dal primo pulsante superiore, al piano di calpestio.

Altezza cassetta per lettere : distanza misurata in verticale dalla feritoia in cui viene inserita la posta sino al piano di calpestio.

11.1.2. Spazi di manovra con sedia a ruote.

Gli spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla persona su sedia a ruote, sono rappresentati nella fig. 4. Nei casi di adeguamento e per consentire la visitabilità degli alloggi, ove non sia possibile rispettare i dimensionamenti di cui sopra, sono ammissibili gli spazi minimi di manovra rappresentati nella fig. 5.

11.2. Unità immobiliari, ambientali e loro componenti.

11.2.1. Porte

La luce netta delle porte e/o dei varchi di accesso ad ogni edificio e ad ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm. Gli spazi antistanti e retrostanti le porte devono essere in piano e dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di cui alle figg. 6 e 7. L'altezza delle serrature e delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm e la forma delle maniglie deve consentire un facile utilizzo. Per rendere agevole l'apertura e chiusura dell'anta, sia essa a scorrere che incernierata, dovrà prevedersi dal lato della maniglia uno spazio libero di accostamento di almeno 30 cm. L'anta mobile della porta deve poter essere usata esercitando una forza non superiore a 3,5 kg.

11.2.2 Pavimenti

Qualora i pavimenti presentino un dislivello i piani devono essere opportunamente raccordati tra loro senza gradini, con rampe che non superino il 5% in ambito pubblico, e l'8% in ambito privato. Le soglie di ingresso, o verso portici e balconi, devono essere complanari con il marciapiede o con la corrispondente pavimentazione esterna. Esse non devono comunque superare 0,5 cm di altezza se a spigolo vivo e 1 cm purché smussate con rastremazione minima di 1:10 e con un intervallo tra i dentelli di almeno 50 cm. Ove siano prescritte pavimentazioni antisdrucciolevoli, valgono le prescrizioni di cui al punto 11.3.3 (pavimentazioni) riguardanti gli spazi esterni.

11.2.3. Infissi esterni (finestre)

L'altezza delle maniglie o dei dispositivi di comando deve essere compresa tra cm 110 e 140, consigliata 120. Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere adottate soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con l'avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una forza non superiore a 3,5 kg. Le superfici vetrate non devono costituire fonte di abbagliamento lungo corridoi, rampe di scale e in genere negli spazi di distribuzione.

11.2.4. Arredi fissi

Negli edifici residenziali le cassette per la posta devono essere fruibili. Negli uffici pubblici o privati aperti al pubblico:

- a) devono essere previsti spazi adeguati per l'attesa da parte di persone in carrozzina, sedie e appoggi ischiatici;

- b) le transenne guida-persone devono avere una larghezza utile minima di 80 cm ed avere una altezza al livello del corrimano di 90 cm;
- c) quando il contatto con il pubblico avviene mediante sportelli un terzo di essi e comunque almeno uno di questi deve avere il piano di utilizzo posto ad altezza compresa tra 80 e 90 cm;
- d) quando il contatto con il pubblico avviene mediante bancone almeno una parte di questo per una lunghezza non inferiore a cm 80, deve avere un piano di utilizzo posto ad un'altezza compresa tra 80 e 90 cm;
- e) le apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste all'interno o all'esterno, devono, per posizione, altezza e comandi poter essere utilizzate da persona su sedia a ruote e da persone non vedenti. A tal fine valgono le indicazioni di cui allo schema del punto 11.2.5 (Terminali degli impianti);
- f) nei casi indicati dalle lettere c), d) ed e) deve essere garantito l'autonomo passaggio dall'ingresso sino agli sportelli o banconi e/o apparecchiature automatiche o ad altri eventuali servizi;
- g) le pareti ed il pavimento debbono presentare fra loro spiccate differenze cromatiche;
- h) le segnalazioni debbono essere fornite con modalità idonee ad essere percepite anche da persone con disabilità visiva o uditiva. Negli edifici commerciali aperti al pubblico si applicano unicamente le disposizioni delle lettere d) ed e) del punto precedente.

11.2.5 Terminali degli impianti.

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, i citofoni, devono essere posti ad una altezza compresa tra i 100 e i 140 cm.

11.2.6. Servizi igienici negli edifici pubblici o aperti al pubblico.

Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, devono essere soddisfatti i requisiti prestazionali di cui al punto 7.2.6. A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

- a) lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere compreso tra 90 e 110 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; in edifici pubblici o aperti al pubblico tale spazio deve essere presente sia a destra che a sinistra del sanitario per consentire la bilateralità.
- b) lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca e con profondità minima di 80 cm;
- c) la distanza dal bordo anteriore del lavabo al muro frontale non deve essere inferiore di 80 cm.

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:

- a) il piano superiore dei lavabi non deve essere superiore a 80 cm. dal calpestio ed essere senza colonna con sifone che, preferibilmente dovrebbe essere del tipo accostato alla parete o incassato;
- b) i wc e i bidet devono essere preferibilmente del tipo sospeso e il loro bordo anteriore deve essere tra 75 e 80 cm dalla parete posteriore e il piano superiore tra 45 e 50 cm dal piano di calpestio; sul bordo posteriore del wc, in assenza di altro sostegno, dovrà essere collocato uno schienale

reclinabile per non oltre 10°. Per garantire l'appoggio degli arti inferiori, nell'arredo essenziale deve essere inserito uno sgabello mobile dell'altezza di almeno cm 10; a 40 cm dall'asse della tazza wc, da entrambi i lati, deve essere posto un maniglione fissato alla parete posteriore ad una altezza di cm 75-85 dal piano di calpestio.

c) la tazza wc e il relativo sedile devono avere il bordo continuo, privo dell'apertura anteriore;

d) la doccia deve essere a filo pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono. Il sedile deve essere munito di braccioli ribaltabili, il piano deve essere coperto da materiale antidrucciolevole, deve essere lungo quanto il piano della doccia, deve essere mobile ad altezze variabile tra 40 e 60 cm con distanze di cm 5, deve avere in dotazione uno sgabello poggia-piedi di altezza di almeno cm 10 e deve avere una profondità compresa tra 20 e 30 cm. I corrimano devono avere le caratteristiche indicate nel punto 11.2.10 lett.h). All'interno dei servizi igienici deve essere possibile la segnalazione visiva ed acustica. All'esterno, in prossimità della porta d'ingresso, deve essere collocata una mappa in rilievo che segnali il posizionamento dei sanitari. Nel servizio igienico accessibile, in prossimità del wc, deve essere installato il comando per l'azionamento di un campanello di allarme; se è del tipo a cordino quest'ultimo deve arrivare fino a terra per essere in ogni caso raggiungibile. Negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nei quali è previsto il requisito della visitabilità deve essere consentito il raggiungimento e la fruibilità di una tazza wc e di un lavabo da parte di persone su sedie a ruote. Per raggiungimento della tazza wc si intende la possibilità dell'accostamento sui tre lati della stessa. Gli altri servizi igienici eventualmente presenti devono essere adattabili.

11.2.7. Cucine

Per garantire la manovra e l'uso agevole del lavello e dell'apparecchio di cottura, questi devono essere previsti con sottostante spazio libero per un'altezza minima di cm 70 dal calpestio. Il bordo superiore non deve essere superiore a 85 cm. dal calpestio.

11.2.8. Balconi e terrazze.

Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze devono avere almeno uno spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm. Analogamente alle porte-finestra la parte opaca inferiore del parapetto non deve estendersi in altezza a più di 60 cm dal pavimento per consentire la visuale all'esterno anche a chi è seduto in carrozzina.

11.2.9. Percorsi orizzontali e corridoi.

Il corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 120 cm ed avere allargamenti di dimensioni minime di cm 140 atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote (vedi punto 11.1.2 - Spazi di manovra). Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi. Nel progetto di adattabilità deve essere dimostrata la possibilità di rotazione della carrozzina nonché l'accostamento e le manovre necessarie per accedere all'interno degli ambienti e uscirne.

11.2.10 Scale.

a) Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza utile minima di 120 cm al netto dei corrimani o cordoli di contenimento. Nel caso

l'accessibilità ai piani sia prevista con servoscala, detta larghezza deve essere portata a un minimo di 180 cm per consentire il passaggio contemporaneo anche di persone

b) I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm); la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62 e 64 cm;devono essere, inoltre, dotati di marcagradino;

c) Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere al massimo di 2,5 cm.

d) Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), della larghezza di cm 40 e di lunghezza pari a quella del gradino deve essere posto ad almeno 40/50 cm dal primo gradino ed esso deve indicare l'inizio della rampa nel senso della salita o della discesa.

e) Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm.

f) Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 90 e 100 cm. e installato su entrambi i lati della scala. Se la larghezza della scala supera 360 cm occorre installare un corrimano centrale. In corrispondenza delle interruzioni, il corrimano deve proseguire parallelo al pavimento per almeno 30 cm dopo il bordo dell'ultimo gradino ed essere prolungato fino a terra.

g) Il corrimano deve essere installato ad una distanza non inferiore di 5 cm dalla parete.Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 80 cm. Nel caso l'adattabilità sia prevista con servoscala detta larghezza dovrà essere portata a un minimo di 120 cm. In tal caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto tra alzata e pedata e l'altezza minima del parapetto.

h) il marcagradino, posto in corrispondenza del bordo esterno di ogni pedata deve avere una profondità compresa tra 5 e 6 cm ed un contrasto di luminanza adeguato rispetto al rivestimento della pedata.

11.2.11. Rampe.

a) non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione;

b) la larghezza minima di una rampa deve essere di 1,50 m; nel caso di adeguamento è consentito che la larghezza della rampa possa essere ridotta fino a un minimo di 90 cm;

c) qualora al lato della rampa si presenti un dislivello superiore a cm 20 o sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 20 cm di altezza;

d) la pendenza delle rampe deve essere di norma non superiore al 5%;

e) sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa. In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del grafico della **fig 8**;

f) le rampe devono essere raccordate al piano adiacente senza soluzione di continuità;

g) per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, con profondità di almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza di percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza del 8%;

- h) se vi sono interruzioni dovute alla presenza di porte, la rampa deve contenere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50x1,50 m oltre l'ingombro di apertura delle porte;
- i) all'inizio ed alla fine di ogni rampa dovrà essere previsto un ripiano orizzontale della profondità minima di m 1,50 con pendenza massima dell'1%; in corrispondenza di detto ripiano dovranno essere predisposte segnalazioni, per indicare l'inizio della salita o della discesa della rampa, percepibili anche da parte dei non vedenti;
- l) le brevi rampe di accesso ai marciapiedi sono trattate nel punto 11.3.2 (Percorsi pedonali o marciapiedi).

11.2.12. Ascensori.

Gli ascensori devono soddisfare le norme vigenti ed, in particolare, la norma armonizzata europea UNI EN 81-70 che prevede tre tipi di ascensori.

Negli edifici di nuova edificazione residenziali e non residenziali l'ascensore deve avere le caratteristiche del tipo 2 che consente l'utilizzo da parte di una persona su sedia a ruote manuale e accompagnatore oppure di una persona con carrozzina elettrica.

- a) l'ascensore di tipo 2, ha le seguenti caratteristiche dimensionali:- cabina di 140 cm di profondità e 110 cm di larghezza - porta con luce netta minima di 90 cm posta sul lato corto;
- b) negli edifici preesistenti ove, in caso di adeguamento, non sia possibile l'installazione dell'ascensore di tipo 2 può essere installato l'ascensore di tipo 1 che ha le seguenti caratteristiche dimensionali:- cabina di 125 cm di profondità e 100 cm di larghezza - porta con luce netta minima di 80 cm posta sul lato corto;
- c) le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico e devono consentire la visibilità all'esterno. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere anche del tipo ad anta incernierata.
- d) le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec;
- e) l'arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento del piano cabina con quello del piano esterno con tolleranza + 1 cm;
- f) su almeno una parete laterale della cabina deve essere installato un corrimano con le dimensioni previste al punto 11.2.10. lett. h). Le estremità del corrimano devono essere chiuse e rivolte verso la parete;
- g) sulla parete opposta a quella di ingresso deve essere previsto uno specchio per consentire all'utente di osservare gli ostacoli quando si muove all'indietro per uscire dalla cabina;
- h) la pulsantiera di comando interna ed esterna deve avere il suo baricentro a 100 cm di altezza. In ogni caso il pulsante più alto non deve essere posto a più di 120 cm e quello più basso non deve essere posto a meno di 90 cm dal pavimento;
- i) nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra 110 e 130 cm e una luce d'emergenza con autonomia minima di 3 ore;
- l) i pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in Braille e i numeri arabi in rilievo con altezza non inferiore a cm 2 e con contrasto di luminanza. In adiacenza alla pulsantiera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille e ad alto contrasto di luminanza. I pulsanti non devono essere attivabili con il semplice sfioramento;
- m) la segnalazione sonora dell'arrivo al piano deve essere sincronizzata con l'illuminazione delle frecce di direzione e indicare con suoni diversi la salita e la discesa. Ad ascensore in servizio, alla

pressione del pulsante di esterno di chiamata deve corrispondere un bip di conferma. Il numero del piano al quale l'ascensore si arresta deve essere annunciato localmente;

n) ove possibile è consigliabile l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico;

o) di fronte alla porta cabina vi deve essere uno spazio di almeno 1,50x1,50 m per consentire uscita e rotazione della carrozzina.

11.2.13. Piattaforme elevatrici e servoscale.

- Piattaforma elevatrice

Il vano corsa deve avere opportuna protezione ed i due accessi essere muniti di cancelletto. La protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono avere altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa. Se la piattaforma elevatrice è installata all'esterno essa deve risultare protetta dagli agenti atmosferici. Il pavimento della piattaforma elevatrice deve avere dimensioni minime pari a m 0,80x1,20 ed essere dotato di fermi di sicurezza ai bordi. La portata utile minima deve essere di Kg 250. La piattaforma deve essere dotata di sistema d'allarme acustico, visivo di soccorso ed automatico in caso di arresto fuori livello. In caso di mal funzionamento o di arresto fuori piano o livello, la piattaforma deve essere dotata di dispositivo di discesa automatica al primo livello raggiungibile.

- Servoscala

I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;
- b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;
- c) pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o seduta;
- d) piattaforma servoscala e piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote;
- e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta. Nei luoghi aperti al pubblico e di norma nelle parti comuni di un edificio, i servoscala devono consentire il superamento del dislivello anche a persona su sedia a ruote: in tale caso, allorquando la libera visuale tra persona su piattaforma e persona posta lungo il percorso dell'apparecchiatura sia inferiore a m 2, è necessario che l'intero spazio interessato dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da idoneo parapetto e quindi l'apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti automatici alle estremità della corsa. In alternativa alla marcia in sede propria è consentita marcia con accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso dello stesso, ovvero che opportune segnalazioni acustiche e visive segnalino l'apparecchiatura in movimento. La portata utile minima deve essere di kg 200 per il trasporto di un disabile su carrozzina manuale o elettronica.

11.2.14 Autorimesse e posti auto.

In via prioritaria i posti riservati ai veicoli al servizio delle persone disabili, siano essi individuati in area pubblica o privata, devono essere collocati in prossimità degli ingressi comuni e comunque presso gli ascensori o altri mezzi di sollevamento. Le autorimesse pubbliche e private ad uso

pubblico ivi compresi gli edifici privati con più di tre piani fuori terra, collegati fra loro da un vano scala comune, fatte salve le prescrizioni antincendio, devono essere servite da ascensori o altri mezzi di sollevamento, che arrivino alla stessa quota di stazionamento delle auto, ovvero essere raccordate alla quota di arrivo del mezzo di sollevamento, mediante rampe con pendenza massima pari al 5% e, opportunamente attrezzati con corrimano su ambo i lati. Negli edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto, da riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio di persone disabili. I posti auto riservati avranno una larghezza non inferiore a m 3,20 se posti a spina di pesce od ortogonali al marciapiede, mentre se paralleli al marciapiede avranno una lunghezza pari alla somma della lunghezza del posto auto più m 1,20. Nella quota parte di alloggi di edilizia residenziale pubblica immediatamente accessibili di cui al punto 5.2 devono essere previsti posti auto con le caratteristiche di cui sopra in numero pari agli alloggi accessibili e comunque non inferiore a uno. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in prossimità del mezzo di sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile in caso di emergenza raggiungere in breve tempo un "luogo sicuro statico" o una via di esodo accessibile.

11.3. Spazi esterni

11.3.1. Arredo urbano.

Le caratteristiche di percorribilità e pavimentazione devono essere quelle prescritte nei punti 11.3.2 e 11.3.3. Gli ostacoli di cui al punto 7.3.1 (Arredo urbano) devono essere protetti da uno zoccolo a terra, o un elemento posto orizzontalmente ad una altezza massima di 30 cm, così da essere percepito col bastone. Se detti ostacoli sporgono a sbalzo, essi devono essere posizionati ad un'altezza minima di 2,10 m. Qualora le opere provvisorie riguardino i percorsi (es. innalzamento) le caratteristiche di pavimentazione e percorribilità devono essere quelle prescritte al punto 11.3.2. La seduta delle panchine deve essere ad una altezza da terra di almeno cm 40.

11.3.2. Percorsi pedonali e marciapiedi.

a) Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 150 cm ed essere privo di strettoie, arredi ed ostacoli di qualsiasi natura. Solamente nei casi di percorsi non affiancati a piani carrabili o dove il minimo calibro della strada non possa essere ottenuto è consentita una larghezza minima di 90 cm. In questo caso deve essere possibile l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote con allargamenti del percorso, da realizzare almeno ogni 20 m di sviluppo lineare. Per le dimensioni vedi punto 11.1.2 (Spazi di manovra).

b) Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.

c) Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto, almeno ogni 10 m, da varchi complanari che consentano l'accesso alle zone adiacenti.

d) La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%.

e) Nella generalità dei casi, e sempre nella progettazione di nuove intersezioni stradali, gli incroci pedonali di attraversamento e le isole salvagente, devono consentire il passaggio alla stessa quota del marciapiede. In prossimità degli attraversamenti pedonali, il fondo stradale dovrà essere munito di dispositivi di dissuasione alla velocità automobilistica.

- f) Allorquando il percorso termina o è interrotto da passo carrabile, devono essere realizzati raccordi con pendenza massima del 10 %.
- g) In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale non deve essere superiore al 20 %.
- h) In corrispondenza degli attraversamenti l'altezza del marciapiede deve essere tale da consentire la contemporanea presenza del raccordo con pendenza adeguata e della parte in piano (pendenza 1%) con larghezza minima di 90 cm.
- i) E' ammesso che il marciapiede, per risultare complanare alle soglie di ingresso (case, negozi, ecc.) possa avere altezze variabili fra loro raccordate con pendenza non superiore al 5%. Se il dislivello con la strada è superiore a 25÷30 cm dovrà essere prevista l'installazione di elementi di protezione contro il vuoto. Nel caso non vi sia un dislivello tra soglia e piano strada dovrà essere realizzato un cordolo di separazione, con varchi, in luogo del normale marciapiede.
- l) Su strade di larghezza superiore a 8 metri è necessario realizzare una "linea-guida", per facilitare l'attraversamento ai non vedenti. Essa deve essere posta sulla mezzeria delle strisce zebrate e, in continuità con esse, sul marciapiede. La "linea guida" deve essere percepibile al calpestio e alla percussione. Sul marciapiede essa va fatta precedere e seguire da una fascia caratterizzata dall'alterazione sonora, aptica e cromatica del piano di calpestio, di profondità pari alla larghezza dell'attraversamento zebraato. Tale "linea-guida" deve resistere alle sollecitazioni dei veicoli, essere posta alla stessa altezza del manto di copertura, avere una larghezza minima di 60 cm, colore ad alto contrasto tonale rispetto allo sfondo e non costituire impedimento per i pedoni o per chi usa carrozzine.
- m) In strade a grande traffico o comunque con più di due corsie per senso di marcia, si devono predisporre spazi a raso protetti da piattaforme salvagente lungo il percorso delle strisce zebrate, ove possibile di almeno 150 cm di profondità. In ogni caso all'inizio e alla fine della pavimentazione della piattaforma salvagente, deve essere realizzata con opportuna segnalazione tattile e cromatica percepibile e con sufficiente contrasto di luminanza;
- n) gli impianti semaforici devono essere dotati di avvisatori acustici a richiesta mediante pressione di un pulsante e devono consentire un tempo di attraversamento parametrato a quello necessario ad una persona con disabilità motorie. Un apposito segnale tattile sul piano di calpestio deve guidare il non vedente fino al pulsante di attivazione del segnalatore acustico.

11.3.3. Pavimentazioni esterne.

- a) Le pavimentazioni devono essere realizzate con materiali antisdrucchiolevoli;
- b) In presenza di pavimentazioni in ghiaia e ciottoli o in zone erbose pedonabili, riscontrabili nei giardini e nei parchi, devono essere realizzati percorsi con larghezza non inferiore a 1,50 m rispondenti alle caratteristiche di cui agli altri commi del presente articolo e relativi spazi di sosta contigui allo spazio di relazione (panchine, chioschi, cabine telefoniche, ecc..) fruibili anche da parte di persone su sedie a ruote o con disabilità visiva;
- c) Il materiale impiegato nella pavimentazione deve essere posato con la massima complanarità possibile e con giunture non superiori a 5 mm;
- d) I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 1 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

11.3.4. Parcheggi

- a) In tutte le aree di parcheggio devono essere previsti posti auto, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, di larghezza non inferiore a m 3,20 e riservati ai veicoli al servizio di persone disabili che espongono l'apposito contrassegno. La sosta dei veicoli a servizio di persone disabili è gratuita e senza limiti di orari.
- b) Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura a cui sono al servizio.
- c) In corrispondenza dei posti auto riservati deve essere presente un raccordo di accesso al marciapiede avente le caratteristiche di cui al punto 11.3.2. comma f)
- d) Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere non inferiore a mt. 6,00 . In tal caso la larghezza del posto auto riservato può non eccedere quella di un posto auto ordinario.
- e) La tipologia del posto auto riservato e la relativa segnaletica devono essere quelli indicati nella normativa vigente.

Titolo V

PROCEDURE

ART. 12 - DEROGHE E SOLUZIONI ALTERNATIVE

12.1. Le presenti prescrizioni sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato.

12.2. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle presenti norme in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici, allegando elaborati tecnici dimostrativi e relazione tecnica.

12.3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui al D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 la deroga è consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio per i valori storici ed estetici del bene tutelato; in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere provvisorie ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. Queste apparecchiature devono garantire all'utilizzatore una autonoma fruizione; in ogni caso il requisito minimo di fruizione dovrà far riferimento al punto 7.5 (accessibilità condizionata) delle presenti norme. La mancata applicazione di queste ultime deve essere motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

12.4 La deroga è concessa dall'Amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto e della stessa si dà conto nell'ambito dell'atto autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre comunicata alla Commissione di cui all'Art. 23 (Aggiornamento e modifica delle prescrizioni).

12.5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così come definite all'Art. 10 (Cogenza delle prescrizioni) delle presenti norme purché rispondenti ai criteri di progettazione di cui all'Art. 7 (Criteri di progettazione per l'accessibilità).

Art. 13 –Elaborati tecnici.

13.1 E' fatto obbligo al progettista di allegare al progetto e alle sue varianti una dichiarazione di conformità alla normativa vigente per l'abolizione delle barriere architettoniche e gli elaborati tecnici che, in funzione del livello di progettazione, devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali, i materiali, le attrezzature e gli accessori previsti a tale scopo, e gli accorgimenti tecnici e impiantistici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilità, fruibilità, visitabilità e adattabilità di cui alle presenti norme. In particolare, per quanto concerne l'adattabilità, le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici atti a garantire il soddisfacimento devono essere descritti tramite specifici elaborati grafici.

13.2 E' fatto obbligo al direttore dei lavori di presentare una dichiarazione di conformità alla normativa vigente per l'abolizione delle barriere architettoniche all'atto della dichiarazione di fine lavori.

ART. 14 - VERIFICHE.

14.1. Il Dirigente o Responsabile del competente ufficio comunale, rilascia il certificato di agibilità ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380/01 previa ispezione all'edificio e verifica della dichiarazione di conformità delle opere realizzate alle presenti norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche. A tal fine egli può richiedere al proprietario dell'immobile una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

14.2. Il progettista, il direttore dei lavori, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale preposto al rilascio del certificato di agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Le eventuali sanzioni sono previste nella Legge 5 febbraio 1992, n° 104 all'Art. 24, comma 7.

14.3. In attuazione dell'Art. 24 comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n 104 è fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui all'Art. 2 delle presenti norme, la dichiarazione asseverata del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nelle norme stesse e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.

14.4. Spetta all'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto, la verifica della dichiarazione di conformità di cui all'art. 25, comma 3, lett. d) e l'attestazione di conformità stessa.

Titolo VI

Servizi speciali di pubblica utilità'

ART. 15 – GENERALITA' SUI TRASPORTI

L'osservanza delle presenti norme in materia urbanistica, di cui ai Titoli precedenti, si applica alle stazioni, alle infrastrutture, alle strutture fisse e agli arredi. Per i mezzi del servizio di trasporto pubblico e di uso pubblico di persone valgono le specifiche dei successivi articoli. Al fine di pervenire ad un effettiva fruizione dei servizi di trasporto pubblico e di uso pubblico le norme che disciplinano :

- il percorso di avvicinamento al veicolo;
- l'accesso al veicolo;

- la riserva di posti idonei allo stazionamento sul veicolo;
- la fruizione dei servizi presenti sul mezzo di trasporto. Alcune di tali fasi presentano caratteristiche diverse nei vari tipi di trasporto che si possono, a tal fine, raggruppare in:
 - servizi con tram, filobus, autobus urbano, autobus extraurbano e autobus granturismo;- servizi con metropolitana, ferrovia, impianti a funi;
 - servizi con navi, battelli;
 - servizi con aerei;
 - servizio di taxi e di noleggio con conducente.

ART. 16 - SERVIZI CON TRAM, AUTOBUS, FILOBUS

a) Percorso di avvicinamento e fermate.

Il percorso di avvicinamento alle fermate destinate al servizio dei veicoli deve avere tutte le caratteristiche di un percorso pedonale, sia nei collegamenti orizzontali sia in quelli verticali così come previsto nelle presenti norme. In corrispondenza della fermata il marciapiede deve essere dotato di guida tattile sul piano di calpestio che indirizzi il non vedente fino al punto di salita.

b) Accesso al veicolo.

L'accesso al veicolo da parte dei passeggeri deve avvenire in sicurezza e dovrà essere facilitato, alle persone con difficoltà motorie o sensoriali, attraverso adeguate tecnologie. I veicoli di nuovo acquisto devono essere accessibili anche ai passeggeri con ridotte o impedito capacità fisiche o sensoriali e debbono recare il relativo pittogramma internazionale di accessibilità. Le pedane retrattili, normalmente adottate per l'accesso al veicolo da parte di persone su sedia a ruote devono, in assenza di banchina o marciapiede, arrivare, comunque, ad appoggiarsi al suolo.

c) Stazionamento in vettura.

All'interno dei veicoli devono essere riservati almeno tre posti per persone con ridotte capacità fisiche o con ridotte o impedito capacità visive e due stalli dotati di idonea protezione e sistema di ancoraggio per la carrozzina e di sicurezza per il disabile. Lo spazio intercorrente tra la porta di entrata della vettura e i tre posti suddetti deve essere il più breve possibile e munito di materiale idoneo alla percezione da parte di soggetti ipovedenti e non vedenti.

d) Informazioni agli utenti.

Le diciture sulle piantane di fermata e gli indicatori di linea, interni ed esterni alle vetture, devono avere dimensioni, posizioni in altezza e caratteristiche tali da consentire la comprensione anche ad utenti con difficoltà audiovisive. I veicoli devono essere dotati di mezzi audiovisivi che ne consentano l'utilizzo anche da parte di utenti con difficoltà dell'udito e della vista e, in particolare, dotati di appositi impianti per le segnalazioni all'interno ed all'esterno. Sulle linee dotate di mezzi accessibili i relativi tabelloni indicatori di fermata debbono riportare il simbolo internazionale dell'handicap. Le tabelle di fermata debbono fornire segnalazioni fruibili anche da parte di persone con disabilità visiva.

e) In tutti gli autobus extraurbani e di granturismo di nuovo acquisto tutti gli eventuali servizi interni a disposizione dei viaggiatori debbono essere fruibili. In quelli di granturismo devono essere garantite anche l'accessibilità e la fruibilità del servizio igienico.

ART. 17 - SERVIZI CON METROPOLITANA, FERROVIA E IMPIANTI A FUNE

a) Percorso di avvicinamento.

I percorsi all'interno delle strutture e infrastrutture del trasporto, nonché il percorso di avvicinamento alle vetture devono avere tutte le caratteristiche di un percorso pedonale o di un attraversamento stradale accessibile ed attrezzato, fruibile da soggetti con disabilità motorie e sensoriali. L'accesso ai binari ferroviari deve essere garantito. In mancanza il disabile con ridotte o impedito capacità di deambulazione o visive può utilizzare i passaggi di servizio a raso, purché accompagnato da personale di stazione appositamente autorizzato. I percorsi devono essere dotati di segnalazioni audiovisive e la pavimentazione deve prevedere l'utilizzo di materiali o altri sistemi idonei alla percezione da parte di soggetti ipovedenti e non vedenti.

b) Accesso alle vetture.

Deve essere garantita l'accessibilità e la fruibilità di almeno una vettura per convoglio ferroviario e metropolitano e di una cabina per gli impianti a fune. L'apertura e la chiusura di tutte le porte delle vetture devono essere precedute anche da un segnale acustico per l'opportuno avvertimento in tempo utile ai non vedenti, o a quanti altri si trovano in difficoltà, a raggiungere tempestivamente gli accessi alla vettura. Nelle metropolitane, qualora le stazioni non siano attrezzate per impedire la caduta nelle sedi dei binari o non sia ancora previsto un sistema per segnalare la presenza effettiva delle porte d'accesso alle vetture, l'interstizio di aggancio tra una vettura e l'altra deve essere adeguatamente protetto in modo da garantire la sicurezza degli utenti. In prossimità del bordo di ogni banchina o marciapiede, deve essere presente il relativo segnale di pericolo costituito da una linea gialla di sicurezza tattilmente percepibile con identificazione attraverso materiale o altri sistemi idonei alla percezione da parte di soggetti ipovedenti e non vedenti.

c) Stazionamento in vettura.

Per metropolitane o treni devono essere previsti due posti per vettura, riservati a persone con ridotta capacità motoria o visiva, e due stalli opportunamente attrezzati per l'alloggiamento in sicurezza di persone in carrozzina. Eventuali scale presenti lungo i corridoi devono essere segnalate mediante l'apposito segnale tattile di pericolo, posto nella parte alta a 60 cm dal bordo del primo gradino. Il servizio igienico presente nella vettura accessibile dovrà essere attrezzato con gli ausili necessari per la sua fruibilità da parte di persone in carrozzina o con disabilità audiovisiva. La targa esterna con l'indicazione della disposizione dei sanitari e le scritte in braille e a caratteri a rilievo necessarie ai non vedenti e ipovedenti per identificare le varie funzioni, devono essere presenti in tutti i normali servizi igienici presenti in tutte le vetture. La posizione delle rispettive porte deve essere indicata mediante segnale tattile sul piano di calpestio. I comandi di apertura-chiusura delle porte e del segnale di allarme devono essere in rilievo e individuabili mediante puntinatura e scritte in braille e a caratteri a rilievo. Per le cabine degli impianti a fune è sufficiente un posto riservato alle persone con ridotte capacità fisiche o con ridotte o impedito capacità visive ed uno stallo per una persona in carrozzina.

d) Informazioni agli utenti.

Deve essere presente un adeguato sistema di segnalazione audiovisiva delle fermate o di qualsiasi altro tipo.

ART. 18 - SERVIZI CON NAVI E BATTELLI

a) Percorso di avvicinamento.

Il percorso di avvicinamento deve essere continuo e senza ostacoli dalla stazione alla nave o battello e viceversa e deve essere munito di guida tattile per non vedenti ed ipovedenti laddove manchi una guida naturale. I bordi di tutte le banchine devono essere segnalati in modo continuo con il segnale tattile di pericolo, posto ad almeno 60 cm dal ciglio e per una larghezza di almeno 60 cm. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo, incluso il pontile di imbarco, devono avere una larghezza minima di 1,50 m, una pendenza non superiore all'8 per cento, con il fondo antisdrucchiolevole ed essere dotate di corrimano su entrambi i lati.

b) Accesso alla nave.

Le aperture dei portelloni di accesso a bordo devono avere dimensioni adeguate all'agevole al passaggio della sedia a ruote e non presentare pertanto soglie o scalini. Eventuali soglie e simili devono essere accuratamente raccordate. Per il passaggio della sedia a ruote è richiesta una larghezza non inferiore a m1.

c) Stazionamento sulla nave.

Tutti i percorsi dalla zona ove si accede a bordo sino alla cabina assegnata, con diramazioni verso gli ascensori, i locali al servizio in comune di tutti i passeggeri, i servizi igienici ed ogni altro servizio per i passeggeri, devono avere i requisiti dell'accessibilità e della fruibilità ed essere muniti di idonei accorgimenti per le segnalazioni audiovisive. La zona di ponte interessata dal percorso di cui sopra deve essere rivestita con materiale antisdrucchiolevole. Per tutti gli aspetti relativi all'accessibilità vale comunque quanto stabilito all'art. 15. In assenza di alloggi devono essere previsti 2 stalli ogni 100 posti, o frazione, opportunamente attrezzati per lo stazionamento in sicurezza di persone su sedia a ruote

ART. 19 - SERVIZI CON AEREI

a) Percorso di avvicinamento.

Il percorso di avvicinamento, a partire dai parcheggi o dai terminali di bus e taxi, deve essere continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa. Per i disabili visivi è sufficiente che esso sia dotato di guide tattili e di mappe a rilievo fino all'area che precede il varco di controllo. Tutti i servizi all'interno dell'aerostazione debbono essere accessibili e fruibili autonomamente anche da parte dei disabili visivi. L'accesso all'aeromobile è assicurato da pontili di imbarco o da altri mezzi idonei.

b) Stazionamento in aereo.

All'interno dell'aereo di linea nazionale deve essere prevista la dotazione di almeno una sedia a ruote per garantire, per quanto possibile, la mobilità del passeggero disabile. Deve essere garantito inoltre, a richiesta, un servizio di supporto alla persona per l'utilizzo delle attrezzature adottate a bordo.

ART. 20 - SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

20.1 Le vetture ed i servizi di taxi e di noleggio con conducente debbono essere accessibili e fruibili anche dalle persone con disabilità.

20.2 I Comuni, nell'ambito dei loro regolamenti, dettano norme per stabilire condizioni di servizio per il trasporto anche di persone con nulla o gravemente ridotta capacità motoria nonché il numero e

il tipo di veicoli da attrezzare ai fini del comma precedente. Tutti i taxi debbono riportare vocalmente la tariffa ed il prezzo della corsa indicati dal tassametro.

ART. 21 - SERVIZI PER VIAGGIATORI

- a) I servizi per i viaggiatori (biglietterie, depositi bagagli, uffici informazioni, ecc...) nelle stazioni devono essere accessibili.
- b) Il servizio di informazioni per i viaggiatori deve prevedere anche sistemi audiovisivi e tattili.
- c) L'indicazione di binario o marciapiede dovrà essere resa con caratteri di stampa a rilievo e in braille su cartello segnaletico posto con baricentro a 140 cm di altezza. Detto cartello dovrà essere situato, nelle stazioni a termine, in testa a ciascun binario o marciapiede, nelle stazioni di percorrenza, in corrispondenza di ciascun accesso a binari o marciapiedi ed essere facilmente identificati da una segnaletica tattile e cromatica.
- d) Le caratteristiche della segnaletica devono essere quelle indicate nel punto 7.4. delle presenti norme.

ART. 22 - IMPIANTI TELEFONICI PUBBLICI

22.1 In tutti i posti telefonici pubblici deve essere installato in posizione accessibile almeno un apparecchio con il combinatore numerico e la fessura per moneta o scheda poste ad una altezza compresa tra 80 e 100 cm dal pavimento. Negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non inferiore a 5, una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue:

- a) la cabina deve avere le dimensioni interne di 1,40 m di profondità e 1,10 di larghezza. La porta di accesso, se presente, deve avere una luce netta minima di 0,80 m e essere dotata di arresto in posizione aperta.
- b) l'eventuale dislivello tra il pavimento interno della cabina telefonica e il pavimento esterno deve essere raccordato con rampa di accesso con la pendenza prescritta.
- c) in prossimità dell'apparecchio deve essere previsto un sedile ribaltabile a scomparsa avente il piano di appoggio ad una altezza tra 40 e 45 cm; la mensola porta elenchi ed eventuali tastiere devono essere poste ad una altezza tra 70 e 80 cm; eventuali altre caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

22.2 In ogni comune deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente nella sede del locale posto telefonico pubblico, almeno una cabina telefonica con i requisiti di cui alla lettera a) e, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio, deve essere aggiunto all'impianto telefonico esistente un DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti).

22.3 Tutte le apparecchiature di nuova installazione (cabine, cuffie antirumore, singoli apparecchi, postazioni internet, ecc...), poste a disposizione del pubblico, devono essere rispondenti, per quanto di pertinenza, ai requisiti di cui al precedente punto

Titolo VII

Aggiornamenti

ART. 23- AGGIORNAMENTO E MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI.

23.1 Per la soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa tecnica nonché per l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica della stessa, è istituita presso il Ministero delle Infrastrutture una Commissione permanente di studio. La Commissione è istituita con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture, dei Trasporti, della Solidarietà Sociale e dell'Economia e Finanze.